



Provincia di Modena

PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA

ENTE MORALE ISTITUITO DALLA LEGGE 04.08.1894 N. 397

STATUTO

approvato dall'Assemblea dei Partecipanti il 20 marzo 2005

INDICE

TITOLO I

Capo I – Origine – Natura – Scopo e carattere della Partecipanza Agraria di Nonantola pag. 3

Capo II – Della qualità di Partecipante e delle condizioni per partecipare pag. 3

TITOLO II – Del godimento

Capo I – Disposizioni generali pag. 4

Capo II – Dell'incolato pag. 5

TITOLO III – Dei beni e della loro divisione

Capo I – Disposizioni generali pag. 5

Capo II – Dell'iscrizione pag. 5

Capo III – Obblighi dei Partecipanti durante il corso della divisione pag. 6

TITOLO IV – Del godimento e possesso

Capo I – Della divisione pag. 6

Capo II – Dei contributi sociali e dell'estinzione delle passività patrimoniali pag. 8

Capo III – Delle cessioni pag. 8

Capo IV – Della devoluzione delle quote pag. 9

TITOLO V – Della rappresentanza ed amministrazione della Partecipanza

Capo I – Dell'elettorato e delle elezioni pag. 9

Capo II – Disposizioni generali pag. 9

Capo III – Assemblea generale pag. 10

Capo IV – Del Consiglio di Amministrazione pag. 10

Capo V – Del Presidente pag. 11

Capo VI – Della Giunta Esecutiva pag. 12

Capo VII – Referendum pag. 12

TITOLO VI – Norme generali di amministrazione pag. 13

TITOLO I

CAPO I

Origine – Natura – Scopo e carattere della Partecipanza Agraria di Nonantola

Art. 1. – La Partecipanza Agraria di Nonantola è un Ente Morale istituito dalla legge 4 agosto 1894, n.397. Trae la sua origine antichissima dalla *Charta* del 1058 dell'Abate Gotescalco di Nonantola, e si compone dei discendenti di determinate famiglie Nonantolane (allegato A), viventi fra di loro in consorzio e che si dividono il godimento dei beni di proprietà della Partecipanza, con trasmissione del diritto per via mascolina, nel rispetto delle norme e delle regole di seguito riportate. La Partecipanza ha personalità giuridica e capacità statutaria e regolamentare e potere impositivo.

Art. 2. – La Partecipanza deve:

- a) provvedere, curare e vigilare alla graduale trasformazione delle terre coltivate a colture intensive e razionali, o promuovendo ed attivando iniziative di recupero ambientale e faunistico, nel rispetto dell'art.55 del presente Statuto, e che accrescano il valore complessivo del patrimonio dell'Ente.
- b) provvedere all'amministrazione e godimento dei beni dell'ente ed alla tutela dei diritti dei Partecipanti per quanto si riferisce al loro esercizio;
- c) provvedere alla conservazione e valorizzazione dei beni storici e culturali;
- d) approvare, salvaguardando gli interessi dell'ente e dei singoli, i progetti che questi ultimi presentano per migliorare le trasformazioni fondiarie.

Art. 3. – La Partecipanza ha la sua sede nel Palazzo di proprietà dell'Ente in Nonantola capoluogo, ed ha per finalità il bene morale e materiale di tutti i singoli suoi componenti, la conservazione ed il miglioramento delle sue proprietà anche in relazione ai progressi dell'agricoltura.

Art. 4. – La Partecipanza è proprietaria dei beni. I beni immobili sono strumentali al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente e per ciò inalienabili.

La vendita dei beni immobili è vietata salvo che:

1. sia conseguente ad un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
2. sia finalizzata agli scopi previsti dai successivi articoli 42 e 45
3. sia finalizzata al contestuale acquisto di altri beni immobili, risultanti più idonei al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

I singoli Partecipanti vantano il solo diritto al godimento delle quote (ripartizioni di terreno) loro assegnate, nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e da apposito regolamento.

CAPO II

Della qualità di Partecipante e delle condizioni per partecipare

Art. 5. - La qualità di Partecipante compete ai discendenti d'ambo i sessi, delle antiche famiglie originarie, conservate ed iscritte nell'albo della Partecipanza.

Art. 6. – Sono considerati Capifamiglia:

- a) il coniugato e il vedovo con o senza prole;
- b) la vedova di Partecipante finché duri lo stato di vedovanza;
- c) il tutore dei figli minorenni del Partecipante deceduto. A tal fine farà fede il provvedimento giudiziale di nomina;
- d) il figlio maggiore del Partecipante deceduto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- e) il maggiore in età in genere, che dimostri di aver costituito un nucleo familiare a se stante

Art. 7. – E' dispensato dal provare la discendenza, senza che però sia esclusa la prova contraria, quel Partecipante che risulti già iscritto nel ruolo o registro d'iscrizione dei Partecipanti.

Art. 8. – La donna non Partecipante per discendenza che si unisce in matrimonio con un Partecipante acquista di diritto il godimento.

Art. 9. – Il diritto di godimento è perduto dal Partecipante condannato, con sentenza passata in giudicato per reato consumato a danno del patrimonio o dei diritti della Partecipanza.

Art. 10. – Saranno ammessi alla partecipazione quei Partecipanti che, oltre all'averne la qualità, soddisfano, nei modi e termini prescritti dallo statuto, alle condizioni dell'incolato e dell'iscrizione.

Art. 11. - Chiunque abbia perduto i diritti di Partecipante può sempre riacquisirli purché dimostri di possederne i requisiti.

Art. 12. – Il Consiglio d'Amministrazione, previa istruttoria della Giunta, adotta, se del caso, i provvedimenti di riammissione come Partecipante.

TITOLO II

Del godimento

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 13. – L'esercizio del diritto di godimento spetta a tutti i Partecipanti che:

- a) sono nati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve aver luogo la nuova divisione;
- b) hanno residenza personale nel Comune di Nonantola.

Art. 14. – Sono sospesi dal diritto di godimento:

1. i condannati alla pena della detenzione superiore ai cinque anni, per reati diversi da quelli di cui all'articolo 9, con condanna passata in giudicato e fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termini di legge;
2. i Partecipanti resisi debitori, nei confronti della Partecipanza, per fatto proprio o di terzi e finché non abbiano saldato il loro debito;
3. coloro che abbiano cambiato la residenza finché non la riacquistino, nei termini stabiliti dal presente Statuto facendone dichiarazione all'ufficio della Partecipanza, mediante presentazione di regolare certificato di residenza.

Art. 15. – I terreni assegnati ai Partecipanti sospesi dal diritto di godimento, durante il periodo di sospensione, passano in godimento diretto dell'Amministrazione che ne dispone discrezionalmente.

Art. 16. – Ciascun Partecipante deve adempiere ad ogni sua obbligazione ed in particolare deve fare in modo che la "quota" di terreno che gli è stata assegnata sia utilizzata secondo le buone regole e pratiche dell'agricoltura, anche in relazione al comportamento dei suoi affittuari e dei suoi aventi causa. Qualora sia accertato un grave inadempimento a tali obblighi sarà adottato un provvedimento di sospensione dal godimento, con applicazione dell'articolo precedente, fatto salvo il diritto della Partecipanza di chiedere il risarcimento dei danni.

CAPO II

Dell'incolato

Art. 17. – Soddisfano alle condizioni dell'incolato i Partecipanti che per tutto il tempo che intercorre fra l'ultimo ed il nuovo riparto mantengono residenza personale nel territorio di Nonantola fatte salve le deroghe disciplinate all'art.18.

Sulla sussistenza delle reali condizioni che soddisfano l'incolato è chiamato a decidere il Consiglio, nel rispetto delle modalità definite nel Regolamento e garantendo comunque il principio del contraddittorio con l'interessato.

Art. 18. – Sono esclusi dall'obbligo di residenza:

1. i Partecipanti che svolgono servizio civile volontario inferiore a due anni;
2. gli studenti nelle scuole, università, istituti, per tutto il periodo in cui sono impegnati nello studio;
3. i Partecipanti minori di 33 anni d'età che prendono residenza in altro comune per ragioni professionali e formative;
4. gli infermi e gli anziani che comprovino l'opportunità di essere ricoverati in luoghi di cura ed assistenza.

Art. 19. – Chi sia rimasto escluso, perché non residente, nella precedente divisione o riparto potrà riacquistare il diritto alla partecipazione nella nuova divisione, purché riprenda e mantenga la residenza personale entro il Comune di Nonantola tre anni prima del primo novembre dell'anno in cui avrà luogo il riparto.

Art. 20. – I requisiti per partecipare al riparto devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente il nuovo riparto.

Art. 21. – La Partecipanza subentra nel godimento dei terreni e dei diritti, eventualmente costituiti su di loro dal singolo Partecipante, quando cessi il diritto dello stesso al godimento.

TITOLO III

Dei beni e della loro divisione

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 22. – In caso d'espropriazione, per ragioni di pubblica utilità, la Giunta esecutiva della Partecipanza deve liquidare al Partecipante gli indennizzi dovuti, sulla base di relazioni peritali, per l'interruzione nell'esercizio del diritto di godimento, previa delibera consiliare.

Nel caso in cui il Consiglio della Partecipanza deliberi la realizzazione di lavori ritenuti urgenti e necessari, la Giunta esecutiva della Partecipanza dovrà liquidare al partecipante gli indennizzi dovuti, sulla base di relazioni peritali, per l'interruzione nell'esercizio del diritto di godimento.

CAPO II

Dell'iscrizione

Art. 23. – Entro il mese di gennaio dell'anno in cui si deve eseguire il riparto e l'assegnazione delle quote, la Giunta esecutiva della Partecipanza, con avviso pubblico, invita i Partecipanti che hanno diritto al godimento ad iscriversi nei registri indicando i modi ed il termine perentorio per la loro iscrizione.

Art. 24. – Dopo la pubblicazione dell’avviso e nel termine assegnato, ogni Partecipante che non sia già regolarmente iscritto dovrà iscriversi nei registri, fornendo le prove della posizione giuridica vantata.

Art. 25. – La Giunta esecutiva prenderà in esame il registro degli iscritti per verificare i nomi, il numero, i titoli d’ammissione e i motivi d’eccezione. Redigerà un verbale in cui saranno espressi i motivi dell’esclusione, debitamente motivati.

Successivamente le eccezioni sollevate dalla Giunta esecutiva saranno messe a conoscenza delle persone interessate che avranno diritto di presentare, per iscritto, le proprie ragioni e i titoli giustificativi che ritengono opportuni, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della Giunta esecutiva. Il Consiglio di Amministrazione della Partecipanza, valutate le ragioni addotte dagli interessati ed esaminata l’istruttoria predisposta dalla Giunta esecutiva provvederà nel merito con una propria deliberazione.

CAPO III

Obblighi dei Partecipanti durante il corso della divisione

Art. 26. – Durante il corso della divisione ed in qualunque tempo i Partecipanti capi di famiglia, comunicano, entro 10 giorni, qualsiasi variazione avvenuta nella composizione della loro famiglia, conseguente a nascite, morti, matrimoni, emigrazioni, immigrazioni, cambiamenti d’abitazione. Ai denuncianti sarà, volta per volta, rilasciata regolare ricevuta senza esibizione della quale l’ufficio non sarà responsabile delle conseguenze derivanti da possibili omissioni e degli errori commessi.

Art. 27. – I Partecipanti che omettono di fare le prescritte comunicazioni di cui al precedente articolo risponderanno del proprio, tanto per le quote che eventualmente fossero assegnate in meno agli aventi diritto, quanto di quelle che fossero indebitamente assegnate in più, ed in questo caso, la Giunta esecutiva ha il diritto di disporre delle quote senza dover corrispondere nulla al capo famiglia che ha omissa la prescritta denuncia. La decisione della Giunta esecutiva, in questo senso, sarà comunicata all’interessato il quale potrà chiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, il pronunciamento del Consiglio.

Art. 28. – La Giunta provvede annualmente ad aggiornare il ruolo dei Partecipanti. La deliberazione relativa alle variazioni dovrà essere pubblicata per almeno 10 giorni all’albo dell’Ente, affinché possano essere prodotte osservazioni o istanze. Il Consiglio trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione delle suddette si pronuncerà con propria deliberazione.

Art. 29. – Le quote assegnate in godimento ai diversi Partecipanti sono intestate al capo della famiglia che può disporre nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto. Per famiglia, relativamente al capo, s’intende tutto il complesso della sua legittima discendenza, comprese le mogli dei discendenti che convivono con lui. Il capo famiglia perciò assume tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto, compreso quello di onorare il pagamento della colletta per il complesso delle quote assegnate alla famiglia anche nel caso di cessione a terzi dei terreni, così come previsto dai successivi articoli 47 e 48.

TITOLO IV

Del godimento e possesso

CAPO I

Della divisione

Art. 30. – La divisione dei beni si fa di regola ogni diciotto anni o quando l'Assemblea dei Partecipanti stabilisca debba avvenire in epoca diversa.

In ogni caso il periodo intercorrente fra un riparto ed il successivo non potrà eccedere il termine fissato dalla legislazione all'epoca vigente per il conseguimento della maggiore età.

Art. 31. – Quando si debba procedere al nuovo riparto delle terre, queste saranno divise, a cura della Giunta esecutiva conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e a quanto prescritto dal presente Statuto, di norma, in venticinque capi, in modo che ad ogni capo sia attribuito un raccolto possibilmente eguale e, mediante l'estrazione a sorte, si assegnerà una di tali parti, detta quota o bocca, a ciascuno dei conduttori di cui agli articoli seguenti.

Art. 32. – Prima dell'estrazione a sorte la Giunta esecutiva, desunto dal ruolo il numero complessivo delle quote, le distribuirà, di norma, in venticinque liste, conosciute sotto il nome di biglietti lunghi, in modo che ciascuna lista comprenda un eguale numero di quote e designerà uno dei conduttori, a fungere da capolista (anche detto capo cò) con l'incarico di condurre il capo o zona di terra che gli verrà a toccare mediante il sorteggio.

Art. 33. – I capilista o capi cò sono nominati dalla Giunta esecutiva e rimangono in carica per tutta la durata del riparto. Nessuno può essere nominato a tale ufficio se non abbia la qualità di utente, se non sia maggiore di età, se non abbia piena e libera amministrazione delle proprie sostanze.

Art. 34. – Chiunque potrà essere compreso nella lista e quindi nel capo di un determinato capolista o capo cò facendone domanda alla Giunta esecutiva nel tempo che sarà indicato con apposito avviso.

Art. 35. – Agli effetti del sorteggio, si inscrivono in un elenco, tutti i capi lista o capi cò, pure essi sorteggiati in precedenza, contrassegnandoli con un numero progressivo e imbussolati in tanti numeri corrispondenti a ciascuno dei capi in cui è suddiviso il terreno da ripartirsi, si assegna il primo capo estratto al capolista n. 1, il secondo al capolista n. 2 e così progressivamente.

Art. 36. - Avvenuta l'estrazione si procederà alla consegna della zona toccata in sorte a ciascun capolista o capo cò e dal verbale che dovrà all'uopo redigersi (biglietto corto) si faranno risultare le condizioni e le modalità alle quali è subordinato il riparto.

Art. 37. – Ciascun capolista o capo cò dovrà suddividere tra sé ed i conduttori iscritti nella sua lista la parte di terreno assegnatagli, attribuendone ad ogni quota misura eguale, salvo le differenze d'uso fra i due lati del capo quando vi sia qualche diversità nel frutto da raccogliersi. In caso di divergenza, spetta alla Giunta esecutiva di fare eseguire la regolare divisione del capo, da persona di propria fiducia.

Art. 38. – I capi lista o capi cò dovranno sotto la propria responsabilità vigilare che ad ogni conduttore nelle loro liste sia effettivamente consegnata la rispettiva quota e li renderanno consapevoli delle condizioni e modalità di cui all'articolo 37.

Art. 39. – In caso di inadempimento il capolista o capo cò avviserà la Giunta esecutiva della Partecipanza che provvederà alle operazioni di divisione.

Il capo lista o capo cò, è tenuto anche a verificare la corretta conduzione dei terreni da parte di soggetti terzi, nella eventualità che questi ultimi siano immessi nel possesso dei terreni per effetto di contratto di affitto. In questa eventualità il controllo esercitato dal capolista o capo cò si aggiunge al dovere di vigilanza del conduttore che ha ceduto in locazione le quote di terreno assegnategli.

Art. 40. – Non saranno ammessi al godimento delle terre quei conduttori che al momento del sorteggio delle quote fossero debitori verso la Partecipanza per qualsiasi titolo.

CAPO II

Dei contributi sociali e dell'estinzione delle passività patrimoniali

Art. 41. – Per provvedere al pagamento degli oneri patrimoniali, alle imposte e tasse gravanti i beni consorziali e alle spese di amministrazione e di lavori e degli impiegati e alle spese necessarie di ufficio, ordinarie e straordinarie, si fa fronte con la rendita dei beni indivisi, dei fabbricati rurali ed urbani e con un annuo contributo sociale o colletta sulle quote a carico del Partecipante.

Art. 42.– La misura del contributo e le modalità di riscossione sono proposte dalla Giunta Esecutiva ed approvate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della discussione ed approvazione del bilancio preventivo.

Per sopravvenienze imprevedibili, il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio finanziario, potrà eccezionalmente imporre un aumento del contributo sociale. Qualora ricorrano le condizioni previste dal successivo articolo 45 e l'Assemblea, all'uopo convocata, non deliberi la vendita di uno di beni disponibili, il Consiglio di Amministrazione potrà imporre un aumento del contributo sociale, una tantum, ed esclusivamente a carico dei Partecipanti.

Art. 43. – Approvato il contributo o colletta sulle quote di diversi appezzamenti, sarà compilato il ruolo dei contribuenti che sarà pubblicato, all'albo dell'Ente, per 10 giorni consecutivi, con diritto dei Partecipanti e degli interessati di prenderne visione e di proporre eventuali reclami su cui si pronuncerà il Consiglio di Amministrazione.

Art. 44. – All'esazione dei contributi sociali e delle altre rendite di qualsiasi specie, si applicheranno le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

Art. 45. Al fine di preservare la proprietà della Partecipanza è fatto divieto agli amministratori di assumere contratti di mutuo che impegnino l'amministrazione per valori economici superiori complessivamente al valore massimo di indebitamento sostenibile per l'Ente.

Si intende per valore massimo di indebitamento sostenibile per l'Ente il valore economico corrispondente ai contributi erogati a fondo perduto specificamente per finanziare l'intervento di cui trattasi, sommati al più probabile valore di mercato dei beni immobili disponibili individuati fra quelli di proprietà dell'Ente, esclusi i terreni, il Palazzo di via Roma (Residenza vecchia e nuova) e il complesso edilizio denominato "Casa della Guardia".

Art. 46. Qualora particolari esigenze e comprovati motivi rendessero necessario assumere impegni economici eccedenti il valore massimo di indebitamento l'Assemblea è chiamata a deliberare nel merito, autorizzando il Consiglio ad assumere impegni eccedenti il limite di cui all'art. 45. e comunque nel rispetto dei principi di pareggio del bilancio dell'Ente. .

CAPO III

Delle cessioni

Art. 47. – E' concesso ai Partecipanti che non coltivano direttamente il terreno loro assegnato in godimento di cedere ad altri, anche non Partecipanti, la loro quota di terreno, previa comunicazione all'Ente.

Art. 48. – Qualora il cedente venga a perdere il diritto di godimento per una delle cause previste dallo Statuto, la Giunta Esecutiva potrà disporre la risoluzione del contratto e trasferire all'Amministrazione la disponibilità dei terreni ceduti.

CAPO IV

Della devoluzione delle quote

Art. 49. – La quota di terreno che sarà abbandonata, o non coltivata, oppure coltivata ma non secondo le norme della buona agricoltura ritorna nella disponibilità dell'Amministrazione che provvederà, se del caso, a cederla al miglior offerente, con diritto di prelazione per i Partecipanti che abbiano in godimento quote di terreno confinanti.

E' concessa facoltà ai Partecipanti prima del riparto, al momento dell'iscrizione, di trasferire all'Ente il diritto di godimento delle quote assegnate. Il Consiglio, terminato il riparto, deciderà se utilizzare direttamente i terreni o se cederne il godimento al miglior offerente. La facoltà di cui sopra è irrevocabile fino al nuovo riparto e nel caso sia esercitata senza alcun corrispettivo, la Partecipanza subentra nelle posizioni giuridiche, contributive e fiscali del Partecipante. In ogni caso i terreni in oggetto dovranno essere utilizzati in modo tale da non pregiudicarne il successivo riparto.

TITOLO V

Della rappresentanza ed amministrazione della Partecipanza

CAPO I

Dell'elettorato e delle elezioni

Art. 50. – Sono elettori ed eleggibili, fermo restando quanto previsto dall'art. 59, tutti i Partecipanti uomini e donne, discendenti dalle antiche famiglie, in actualità di godimento risultanti dal ruolo dei Partecipanti e purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nella lista.

Art. 51. – Al principio di ogni riparto e non più tardi del mese di maggio del primo anno di godimento, la Giunta esecutiva compilerà la lista generale degli elettori Partecipanti aventi diritto al voto. La lista verrà riveduta e corretta tutti gli anni dalla Giunta esecutiva ed approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 52. – Perdono l'elettorato attivo e passivo i Partecipanti che siano debitori verso la Partecipanza per qualsiasi titolo. A tal fine la Giunta esecutiva dopo aver richiesto la regolarizzazione dei debiti contratti nei confronti della Partecipanza, anche con atto di messa in mora, trasmette l'elenco dei debitori morosi al Consiglio affinché provveda a deliberare l'esclusione dal voto.

CAPO II

Disposizioni generali

Art. 53. – Organi della Partecipanza sono:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti
- b) il Consiglio di Amministrazione composto di n. 15 Consiglieri;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta esecutiva composta dal Presidente e n. 4 Amministratori, eletti fra i componenti del Consiglio.

Art. 54. – Le modalità di funzionamento degli organi, le regole che disciplinano lo svolgimento delle cariche amministrative e la disciplina dello status di amministratori, la quantificazione delle loro indennità, sono definiti in appositi regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla data di approvazione dello Statuto.

CAPO III

Assemblea generale

Art. 55. – L'Assemblea generale è composta da tutti i Partecipanti iscritti nella lista elettorale ultima approvata.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio:

- a) per eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) per la revisione dello Statuto della Partecipanza;
- c) per assumere decisioni in merito all'eventuale esclusione temporanea dal riparto di quote di terreno, definendone la loro estensione e ubicazione fatti salvi il rispetto dell'ambiente naturale, la destinazione agro silvo faunistica dei terreni, la conservazione e miglioramento delle proprietà in relazione ai progressi dell'agricoltura; la durata della eventuale esclusione non può superare i 40 anni e pertanto i terreni oggetto di esclusione saranno ripartibili nelle prime operazioni di riparto successive ai termini suddetti;
- d) per autorizzare il Consiglio ad assumere impegni eccedenti il limite di cui all'art. 45;
- e) per assumere decisioni in merito alla vendita di beni immobili di proprietà dell'Ente, nei limiti e per gli scopi disciplinati dagli articoli 42 e 45
- f) svolgere i referendum nei limiti disciplinati dall'art.71;

Art. 56. – Le convocazioni dei comizi generali si faranno mediante convocazione personale quando trattasi di elezioni, e mediante pubblico avviso negli altri casi.

Art. 57. – L'avviso dovrà indicare il luogo e l'oggetto della convocazione e quando trattasi di elezioni, le norme relative ed il numero dei rappresentanti da eleggersi.

Art. 58. – Le delibere dell'assemblea di cui alle lettere b), c) dell'articolo 55 non saranno valide se non intervenga in prima chiamata, la metà più uno degli elettori; quelle di seconda chiamata saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere dell'Assemblea di cui alle lettere d), e) dell'articolo 55 non saranno valide se non intervenga la metà più uno degli elettori. Per l'approvazione delle delibere di cui alle lettere b), c), d, e) dell'art.55 sarà necessario ottenere il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

CAPO IV

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 59. – Per accedere ed esercitare la carica di Consigliere della Partecipanza, occorre essere Partecipante in attualità di godimento. Non possono ricoprire la carica di Consigliere:

- a) i dipendenti della Partecipanza;
- b) coloro che abbiano stipulato contratti di appalto o di incarico professionale, anche come amministratori di società.

Art. 60. – Cesseranno dall'ufficio di Consiglieri coloro che cadessero nel disposto dell'articolo precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio previa istruttoria e con il rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 61. – I Consiglieri durano in carica cinque anni e fino a tutto il giorno di svolgimento delle nuove elezioni.

Le regole che disciplinano l'elezione del Consiglio di Amministrazione sono definite nel regolamento previsto all'articolo 54 del presente Statuto.

Art. 62. – Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante formulazione di apposito ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro 30 giorni qualora ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri, o da almeno trenta Partecipanti .

Art. 63. – Salvo quanto disposto dall'articolo 55, rientrano fra le competenze del Consiglio di Amministrazione:

- a) le linee di indirizzo politico amministrativo che la Giunta esecutiva deve osservare ed applicare nonché la verifica ed il controllo dell'operato della Giunta esecutiva;
- b) stabilire gli obiettivi di sviluppo e potenziamento dell'Ente, definendo anche le regole per la gestione delle risorse umane ritenute necessarie;
- c) la sospensione, ove del caso, dei dipendenti;
- d) gli acquisti, permuta e rettifiche di confini;
- e) le cessioni di crediti, costituzione di nuove ipoteche e di servitù passive; nel rispetto dei limiti di cui agli art.2 e 4;
- f) la creazione di mutui e prestiti, costituzione ed affrancazione di rendite, o di censi, e gli impieghi di capitale;
- g) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, e le transazioni intorno ai diritti di proprietà e di servitù sugli investimenti fruttiferi le affrancazioni di rendite e censi passivi;
- h) la decisione sui ricorsi presentati in merito alle ammissioni ed esclusioni dei Partecipanti dal godimento delle quote decidendo sui ricorsi presentati;
- i) l'approvazione del Bilancio di previsione, delle sue variazioni e del rendiconto;
- j) la nomina del revisore del conto, scelto fra professionisti esterni dotati di idonea preparazione e capacità, con modalità stabilite nei regolamenti e la nomina di tre revisori dei conti scelti fra i Partecipanti esterni al Consiglio e solo in caso di indisponibilità fra i Consiglieri;
- k) l'imposizione dei contributi sociali e l'approvazione dei ruoli relativi;
- l) le maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
- m) l'approvazione dei piani di utilizzazione per il godimento dei beni collettivi;
- n) eleggere fra i propri componenti il Presidente, la Giunta esecutiva e al suo interno il Vice-Presidente;
- o) revocare il Presidente, tramite la presentazione di una mozione di sfiducia nei modi disciplinati dal Regolamento.

Il Consiglio ha competenza residuale rispetto agli altri organi della Partecipanza.

CAPO V Del Presidente

Art. 64. – Il Presidente, scelto fra i Consiglieri, è eletto dal Consiglio nella seduta in cui si procede alla nuova elezione o rinnovo della Giunta esecutiva, e dura in carica cinque anni. L'elezione non è valida se non avviene a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti si proclama eletto il più anziano di età.

Art. 65. – Nel caso di vacanza dell'ufficio di Presidente il Consiglio provvede immediatamente alla nuova elezione e l'eletto resterà in carica per quel tempo che sarebbe dovuto rimanere in carica il suo predecessore.

Art. 66. – In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 67. – Spetta al Presidente:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea generale dei Partecipanti, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, di proporre le materie da trattarsi nelle adunanze;
- b) di tenere e firmare le corrispondenze di ufficio e di ordinare i mandati di pagamento;
- c) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;
- d) di stipulare i contratti deliberati in precedenza dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio di amministrazione;
- e) di controfirmare i mandati di pagamento e le reversali d'incasso, predisposte e controfirmate dal segretario amministrativo – contabile;
- f) di rappresentare la Partecipanza in giudizio, sia attrice o convenuta;
- g) di sovrintendere all'ufficio della Partecipanza;
- h) di compiere gli altri atti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti.

CAPO VI

Della Giunta esecutiva

Art. 68. – La Giunta esecutiva, convocata dal Presidente mediante apposito ordine del giorno, ha competenza in:

- a) tutti gli atti di ordinaria amministrazione, deliberando su tutte le spese di gestione e dando attuazione ai deliberati consiliari;
- b) i progetti dei bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- c) la preparazione di tutte le operazioni di divisioni delle terre da assegnarsi in godimento;
- d) la compilazione delle liste elettorali, della lista dei Partecipanti e del ruolo dei contribuenti;
- e) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
- f) assumere ogni decisione in merito alla gestione delle risorse umane nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio.

Art. 69. – L'amministratore che ordini spese non autorizzate dal competente organo deliberativo ne risponde in proprio.

Art. 70. – La Giunta esecutiva adotta sotto la propria responsabilità le deliberazioni che rientrano nella competenza del Consiglio, solo quando l'urgenza sia effettivamente tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare effettivamente riscontrabile.

Le deliberazioni saranno sottoposte al vaglio del Consiglio appositamente convocato per ottenere la ratifica.

CAPO VII

Referendum

Art. 71.

- a) Il Presidente indice il Referendum consultivo quando lo richiede il 25 % dei partecipanti iscritti nelle liste elettorali della Partecipanza. I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con il giorno delle elezioni del Consiglio della Partecipanza.

- b) La richiesta di Referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una Commissione paritetica composta da cinque membri: due consiglieri per la maggioranza, due consiglieri per la minoranza e il difensore civico del Comune di Nonantola o persona avente i requisiti per svolgere le funzioni di Difensore Civico o di Giudice di Pace.
- c) Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale che il Partecipante possa rispondere sì o no. E' univoco quando appare evidente quale sarà la disciplina che risulterebbe per effetto della richiesta referendaria. Non è univoco quando riguardi più profili che potrebbero formare oggetto, ciascuno di autonoma valutazione favorevole o contraria.
- d) Il Referendum può essere proposto su materie di esclusiva competenza della Partecipanza. Non possono formare oggetto di Referendum:
 - atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
 - atti relativi al personale della Partecipanza;
 - bilancio, tributi e contabilità;
 - atti che impongano all'amministrazione spese aggiuntive tali da sbilanciare negativamente il bilancio dell'anno in corso o i bilanci degli anni successivi;
 - atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi;
 - oggetti entro i quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla Legge;
 - atti di mera esecuzione di norme statali, regionali, provinciali o comunali;
 - le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni;
- e) Il Referendum non ha luogo se il Consiglio delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria. Entro trenta giorni dalla esecutività del provvedimento adottato dal Consiglio, il soggetto proponente che lo ritenga inadeguato può ricorrere alla Commissione di cui alla lettera b).
- f) Qualora al Referendum abbia partecipato almeno il 50% degli aventi diritto, entro un mese dalla proclamazione dell'esito della consultazione, il Consiglio, appositamente convocato dal Presidente, è tenuto a conformarsi al risultato di essa.
- g) Il Regolamento determina le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni della Commissione di cui alla lettera b)

TITOLO VI

Norme generali di amministrazione

Art. 72. – I beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio della Partecipanza sono rilevati e registrati in un apposito inventario.

Art. 73. – I principi generali di gestione economica patrimoniale e finanziaria che devono sempre ispirare l'azione dell'amministrazione sono: unità, annualità universalità integrità veridicità pareggio finanziario e pubblicità. Le modalità organizzative, e la disciplina delle scritture contabili sono definite in appositi regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla data di approvazione dello Statuto.

Art. 74. – La corretta applicazione delle norme generali di funzionamento e delle norme di contabilità è garantita dalla figura del segretario amministrativo contabile di cui l'ente è dotata;

Art. 75. – Le responsabilità, i compiti e lo status giuridico ed economico dei dipendenti, nonché le norme relative all'assunzione ed al licenziamento sono definiti in appositi regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla data di approvazione dello Statuto.

Art. 76. – I Partecipanti sono passibili di sanzioni di tipo economico, qualora senza permesso della Amministrazione:

- a) otturino scoli e condotti di acque;
- b) spianino o smuovano la terra degli argini;
- c) mettano a coltivazione le carreggiate, o le restringano o interrompano il libero passaggio sulle medesime, o vi praticino fossette e bocchette di qualunque forma;
- d) alterino i confini dei beni in pregiudizio dell'Ente o di altri Partecipanti;
- e) introducano nel tenimento delle servitù passive o lascino che altri ve le introducano.

Art. 77. – I Partecipanti che si approprieranno, nel tenimento, di prodotti che non siano di loro proprietà saranno passibili di una sanzione economica, oltre alla rifusione dei danni. In caso di recidiva saranno esclusi dal diritto di partecipare e dal godimento dei terreni.

Art. 78. – Il diritto ed il divieto di caccia saranno regolati dai vigenti dispositivi di legge e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 79. – Saranno, da ultimo, passibili di sanzioni economiche tutti quei Partecipanti che non ottemperassero ad ogni altro divieto imposto con apposite deliberazioni nell'interesse generale della collettività ed in corrispondenza ai fini cui intende l'Ente.

Art. 80. – Il valore economico delle sanzioni sarà determinato ogni anno dal Consiglio di amministrazione al momento dell'adozione del Bilancio di Previsione.

Art. 81. – E' fatto divieto ai non Partecipanti di recarsi nei beni della Partecipanza ed introdurre veicoli a motore quando l'accesso sia vietato; di violare le regole della Partecipanza e di cagionare danni alla proprietà della Partecipanza stessa. Tali comportamenti saranno perseguiti nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 82. – Il presente Statuto diverrà esecutivo dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione e le disposizioni contrarie sono da ritenersi abrogate.

Allegato A)

Elenco dei cognomi delle famiglie Partecipanti

ABBATI / ABATI

ANSALONI

APPARUTI

BEVINI

BORSARI

BRUNI

CERCHIARI

CORRADI

GRENZI

MAGNONI

MEDICI

MELOTTI

PICCININI

REGGIANI

SERAFINI

SIGHINOLFI

SIMONI

SUCCI

TAVERNARI

TINTI

TORI

VACCARI

ZOBOLI

